

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA
CORSI DI BANKING LAW E DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI
PROF. MATTEO DE POLI

CICLO DI SEMINARI

“LA CONCESSIONE DI CREDITO BANCARIO.
PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ESPONENTI
AZIENDALI BANCARI”

26 giugno 2015: interventi di

Prof. Avv. Marcello Condemi, Prof. Matteo De Poli

IL PROGRAMMA DEL CICLO DI SEMINARI

- Venerdì 27 febbraio 2015, h. 14.00 – 17.00
 - Presentazione del Ciclo di seminari (*a seguire*)
 - Concessione di credito: doveri e responsabilità degli esponenti aziendali bancari
Profili generali (*Prof. Matteo De Poli*)
 - La peculiare responsabilità civile e amministrativa dell'organo amministrativo di banca e del suo direttore generale (*Avv. Damiano Tommasini, Avv. Rossana Leggieri*)

- Venerdì 27 marzo 2015, h. 15.00 – 18.00
 - Doveri e responsabilità del Collegio sindacale di banca (*Prof. Matteo De Poli, Dott. Riccardo Bonivento*)

- Venerdì 24 aprile 2015, h. 14.30 – 17.30
 - Nesso di causalità e criteri di determinazione del danno risarcibile (*Prof. Avv. Marcello Maggiolo, Avv. Ilaria Della Vedova, Prof. Francesco Zen*)

- Venerdì 29 maggio 2015, h. 14.30 – 17.30
 - Questioni in tema di azione sociale di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali bancari (*Avv. Lamberto Lambertini, Prof. Avv. Umberto Morera, Avv. Lorenzo Locatelli, Dott.ssa Gabriella Zanon, Prof. Matteo De Poli*)

- Venerdì 26 giugno 2015, h. 14.30 – 17.30
 - Il procedimento amministrativo dell'Autorità di Vigilanza: controdeduzioni e impugnazione delle sanzioni (*Prof. Avv. Marcello Condemi, Prof. Matteo De Poli*)

I DOCENTI

- **Damiano Tommasini**, avvocato e dottore di ricerca dell'Università di Padova
- **Rossana Leggieri**, avvocato
- **Riccardo Bonivento**, dottore commercialista e revisore contabile
- **Ilaria Della Vedova**, avvocato e dottore di ricerca dell'Università di Padova
- **Marcello Maggiolo**, avvocato e professore ordinario dell'Università di Padova
- **Francesco Zen**, dottore commercialista e professore associato dell'Università di Padova
- **Lamberto Lambertini**, avvocato
- **Lorenzo Locatelli**, avvocato
- **Umberto Morera**, avvocato e professore ordinario dell'Università di Roma Tor Vergata
- **Gabriella Zanon**, Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa
- **Marcello Condemi**, avvocato e professore associato dell'Università di Roma Guglielmo Marconi

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Prof. Avv. Marcello Condemi
Associato di Diritto dell'Economia UniMarconi – Roma

Studio Legale specializzato in Corporate, Banking & Finance – Roma

Via dei Baullari, n. 129 - 00186 Roma
Tel.: 06 - 6832571, Fax: 06 - 68210492, Cell: 340 - 0806801 E-mail: m.condemi@cfff.eu, Pec: prof-avv-cond@pec-legal.com

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

INDICE

1. Single Supervisory Mechanism (SSM) e competenze sanzionatorie: perimetro dei soggetti vigilati
2. Natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori alla luce della giurisprudenza CEDU
3. Procedura applicabile per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori della BCE
4. Forme di tutela previste dall'ordinamento europeo e nazionale; casistica delle opzioni difensive
5. Responsabilità della BCE e delle ANC
6. Conclusioni

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

1. Single Supervisory Mechanism (SSM) e competenze sanzionatorie: perimetro dei soggetti vigilati

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

- Regolamento n. 1024/2013
- Considerando n. 36 —> necessità di sanzioni per *l'enforcement*
- La ripartizione delle competenze sanzionatorie: art. 18 del Regolamento n. 1024/2013

Potere sanzionatorio BCE: violazione dolosa o colposa *"degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili in relazione alle quali vengono messe a disposizione delle autorità competenti sanzioni amministrative pecuniarie conformemente al pertinente diritto dell'Unione (...). La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98, se del caso."*

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Art. 4, paragrafo 3, comma 1: "Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni."


Ulteriore potere sanzionatorio BCE: "ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di propri regolamenti o decisioni, la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98"

Potere sanzionatorio ANC: violazione degli obblighi derivanti dal diritto nazionale, anche attuativo del diritto dell'Unione

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

- La BCE può comunque richiedere alle ANC di assicurare l'applicazione di "sanzioni appropriate" in virtù di qualsiasi pertinente disposizione legislativa nazionale che conferisca specifici poteri attualmente non previsti dal diritto dell'Unione
- In materia di sanzioni irrogate dalle ANC su richiesta della BCE, con riguardo agli intermediari significativi, ai sensi dell'art. 134 "(u)n'ANC avvia un procedimento in riferimento a soggetti vigilati significativi esclusivamente su richiesta della BCE quando ciò è necessario al fine di assolvere i compiti attribuiti alla BCE ai sensi del regolamento sull'MVU, nell'ottica di intraprendere azioni volte a garantire che siano irrogate sanzioni adeguate in casi non rientranti nell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sull'MVU (...) 3. Un'ANC di uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la conclusione di una procedura sanzionatoria avviata su richiesta della BCE ai sensi del paragrafo 1. In particolare, la BCE è informata delle eventuali sanzioni irrogate."
- *E segnatamente: "Tali casi comprendono l'applicazione di: a) sanzioni non pecuniarie nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme di diritto dell'Unione direttamente applicabili, nonché qualsiasi sanzione pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone fisiche, di norme di diritto dell'Unione direttamente applicabili; b) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria nel caso di violazione, da parte di persone giuridiche o fisiche, di norme nazionali di trasposizione di direttive dell'Unione; c) qualsiasi sanzione pecuniaria o non pecuniaria da irrogare in conformità alla normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC negli Stati membri dell'area dell'euro non attualmente imposta dal pertinente diritto dell'Unione."*
- Un'ANC può domandare alla BCE di richiedere alla stessa ANC l'avvio di un procedimento nei casi di cui al paragrafo 1

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"



Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

La Direttiva CRD IV, i poteri sanzionatori ivi previsti e divisione delle competenze

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 72.

- Rimozione degli esponenti (art. 53-bis Tub) -> sanzione non pecuniaria, diritto nazionale di recepimento -> ANC su richiesta BCE
- Sanzioni di cui all'art. 144 Tub -> sanzioni pecuniarie a persone giuridiche, normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC non attualmente imposta dal pertinente diritto dell'Unione -> ANC su richiesta BCE
- Ordine di porre termine alle violazioni (art. 144-bis Tub) -> sanzione non pecuniaria, diritto nazionale di recepimento -> ANC su richiesta BCE
- Sanzioni a persone fisiche (art. 144-ter Tub) -> sanzioni pecuniarie a persone fisiche, normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC non attualmente imposta dal pertinente diritto dell'Unione -> ANC su richiesta BCE
- Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (art. 144-quinquies Tub) -> sanzione pecuniaria, diritto direttamente applicabile -> BCE autonomamente se soggetti significativi
- Obbligo di astensione (art. 144-sexies Tub) -> sanzioni pecuniarie a persone fisiche, normativa nazionale che conferisce poteri specifici alle ANC non attualmente imposta dal pertinente diritto dell'Unione -> ANC su richiesta BCE

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

2. Natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori alla luce della giurisprudenza CEDU

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

I provvedimenti adottabili

- Regolamento SSM: *"misure amministrative"* e *"sanzioni amministrative"*
- La natura riparatoria della misura amministrativa e punitiva della sanzione.
- Mancanza di un elenco tassativo che riconduca alle sopra richiamate categorie
- Necessità di costante interpretazione alla luce dei criteri della CEDU

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

I provvedimenti adottabili

- Laddove nei confronti delle misure amministrative trovano applicazione i generali principi in materia di procedimento amministrativo della BCE, le sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate da apposita procedura che riconosce ulteriori garanzie al destinatario dei provvedimenti.

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

La natura "penale" dei provvedimenti sanzionatori alla luce della giurisprudenza CEDU

- ❑ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 marzo 2014 - Ricorso n. 18640/10 - Grande Stevens e altri c. Italia
- ❑ Natura "repressiva" delle sanzioni amministrativa con natura penale
- ❑ Obbligo di rispetto dei principi enunciati all'art. 6 della Convenzione CEDU
- ❑ Violazione dell'art. 6 esclusa quando la decisione sanzionatoria sia impugnabile avanti a un tribunale che assicuri tutte le garanzie previste dall'art. 6 CEDU e cioè (i) abbia il potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata (ii) ed eserciti i suoi poteri giurisdizionali in udienza pubblica

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

3. Procedura applicabile per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori della BCE

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Regole procedurali

- Regolamento n. 468/2014
- La BCE può deferire una indagine a seguito di risultanze evidenziate nell'espletamento dei propri compiti ai sensi del regolamento sull'MVU

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

- Unità di indagine interna ed indipendente (art. 123)
- Procedimento scritto
- Il progetto completo di decisione *"adottato dal Consiglio di vigilanza e da proporre al Consiglio direttivo si fonda esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in ordine ai quali il soggetto vigilato ha avuto la possibilità di presentare commenti"* (art. 127).

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Poteri sanzionatori BCE per la violazione di propri regolamenti o decisioni

- Regolamento n. 159/2015
- Modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni per la violazione di propri regolamenti o decisioni

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Regole procedurali specifiche (nuovo art. 4-ter del Reg. n. 2532/98):

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi da 1 a 8 del presente regolamento, le norme fissate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.
2. Se nell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 la BCE ritiene che vi sia motivo di sospettare che un'impresa avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013, essa svolge le pertinenti indagini in conformità delle seguenti disposizioni.
3. Una volta completata l'indagine e prima di predisporre e inoltrare al consiglio di vigilanza una proposta di progetto di decisione completo, la BCE, in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza, notifica per iscritto all'impresa interessata le risultanze dell'indagine svolta e gli addebiti contestati. Nella notifica di cui al primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, informa l'impresa interessata del suo diritto di presentare per iscritto alla BCE commenti in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad essa contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto presentati oltre la scadenza del termine fissato da essa in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza.

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

A seguito della notifica ai sensi del primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, può altresì invitare l'impresa interessata a partecipare a un'audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l'audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche.

È garantito il diritto di accesso al fascicolo da parte dell'impresa interessata sotto indagine. Tale diritto non si estende alle informazioni riservate.

4. Il consiglio di vigilanza propone al consiglio direttivo un progetto di decisione completo in cui stabilisce se l'impresa interessata abbia o meno commesso un'infrazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.
5. L'impresa interessata ha il diritto di chiedere che la decisione del consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 sia riesaminata dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013".

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

4. Forme di tutela previste dall'ordinamento europeo e nazionale; casistica delle opzioni difensive

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori: giurisdizione e mezzi di ricorso esperibili.

Articolo 24 del Regolamento n.1024/2013: *"(1)a BCE istituisce una commissione amministrativa del riesame incaricata di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell'esercizio dei poteri attribuibile dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 5. La portata del riesame amministrativo interno riguarda la conformità procedurale e sostanziale di siffatte decisioni con il presente regolamento."*

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori: giurisdizione e mezzi di ricorso esperibili.

Considerando n. 64 del Regolamento n.1024/2013: "(l)a BCE dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente.

La portata del riesame dovrebbe riguardare la conformità procedurale e sostanziale di tali decisioni con il presente regolamento, nel rispetto, nel contempo, del margine di discrezionalità lasciato alla BCE nel decidere sull'opportunità di adottare le decisioni stesse.

A tal fine e per ragioni di semplificazione delle procedure, la BCE dovrebbe istituire una commissione amministrativa del riesame incaricata di effettuare tale riesame interno. (...)

La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze."

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

"Conformità formale e procedurale"

Differenza con altri organi con ruoli comparabili. Ad esempio la "Commissione di ricorso" (organismo comune ad EBA, ESMA ed EIOPA):

"4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

5. La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione." (cfr. art. 60 del Regolamento n. 1093/2010 che istituisce l'EBA).

Al momento non risultano decisioni della commissione di ricorso che dispongano l'adozione di decisioni modificate da EBA, ESMA o EIOPA; si ha riscontro, peraltro, di 1 decisione confermativa e di 3 decisioni di non ammissibilità

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori: giurisdizione e mezzi di ricorso esperibili

Ricorso di sola legittimità alla Corte di Giustizia UE

Il principio generale sulla competenza della CGUE è espresso dall'art. 263 del TFUE, ai sensi del quale *"(l)a Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi"*

Alla CGUE è riconosciuto il potere di pronunciarsi sul merito solo nelle ipotesi previste dall'art. 261 del TFUE: *"(i) regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi."*

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

5. Responsabilità della BCE e delle ANC

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

La ripartizione delle responsabilità in capo alla BCE ovvero alle ANC non viene esplicitamente enunciata all'interno del Regolamento SSM.

A ciò consegue che la responsabilità che discende dall'attività di vigilanza vada ripartita in base ai criteri *supra* richiamati, enunciati nel Regolamento SSM e del Regolamento n. 468/2014.

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Peraltro, il Regolamento n. 468/2014 prevede dei compiti di "assistenza" delle ANC nei confronti della BCE: "Articolo 90 - **Ruolo delle ANC nell'assistenza alla BCE**"

1. *Un'ANC assiste la BCE nello svolgimento dei suoi compiti secondo le condizioni dettate dal regolamento sull'MVU e dal presente regolamento e, in particolare, svolge tutte le seguenti attività:*
 - a) *presenta alla BCE progetti di decisioni relative ai soggetti vigilati significativi insediati nel proprio Stato membro partecipante, in conformità all'articolo 91;*
 - b) *assiste la BCE nella predisposizione e attuazione di qualsiasi atto relativo all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU, compresa l'assistenza nelle attività di verifica e la valutazione giornaliera della situazione dei soggetti vigilati significativi;*
 - c) *assiste la BCE nell'esecuzione delle sue decisioni, facendo uso, ove necessario, dei poteri di cui al terzo comma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU.*

2. *Nell'assistere la BCE, un'ANC segue le istruzioni della BCE in relazione ai soggetti vigilati significativi."*

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

"Articolo 90 - Progetti di decisione predisposti dalle ANC per l'esame della BCE"

1. In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 7, lettera b), del regolamento sull'MVU, la BCE può richiedere a un'ANC di predisporre un progetto di decisione riguardante l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento sull'MVU da sottoporre all'esame della BCE.

La richiesta specifica il termine entro il quale il progetto di decisione deve essere inoltrato alla BCE.

2. Inoltre, un'ANC, di propria iniziativa, può sottoporre all'esame della BCE un progetto di decisione concernente un soggetto vigilato significativo tramite il gruppo di vigilanza congiunto."

Il nuovo riparto di competenze sanzionatorie a seguito dell'istituzione del Single Supervisory Mechanism (SSM) e del decreto di recepimento della Direttiva "CRD IV"

Nei casi sopra richiamati (artt. 90 e 91 del Regolamento n. 468/2014) è di tutta evidenza la difficoltà ad ascrivere specifiche responsabilità alla ANC "collaboratrice" ovvero alla BCE in materia di decisioni adottate dalla BCE su "istruttoria" della ANC.

Conclusioni

Prof. Avv. Marcello Condemi
Associato di Diritto dell'Economia UniMarconi – Roma

Studio Legale specializzato in Corporate, Banking & Finance – Roma

Via dei Baullari, n. 129 - 00186 Roma
Tel.: 06 - 6832571, Fax: 06 - 68210492, Cell: 340 - 0806801 E-mail: m.condemi@cfff.eu, Pec: prof-avv-cond@pec-legal.com